

AVVISO

Avviso in ottemperanza all'ordinanza n. 11662/2014 del TAR Lazio, sez. III bis, depositata il 21 novembre 2014 nel ricorso r.g.8814/2014

(introdotto dalla signora Chiara Masci contro il Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana)

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con il presente avviso, pubblicato in modalità telematica sul proprio sito istituzionale

comunica

- che la presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza n. 11662/2014 del TAR Lazio, sez. III bis, depositata il 21 novembre 2014 nel ricorso r.g.8814/2014 (allegata in copia al presente avviso);
- che l'ordinanza ora citata ha autorizzato la notifica per pubblici proclami;
- che lo svolgimento del processo ora citato può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio – Roma" della sezione Terza del T.A.R.;
- che il presente avviso resterà pubblicato sulla presente pagina web fino al deposito della sentenza definitiva di primo grado nel giudizio sopra citato unitamente all'ordinanza sopra citata, al ricorso introduttivo del procedimento avanti al TAR Lazio ed ai motivi aggiunti al medesimo;
- che il **ricorso** r.g.8814/2014 (nel quale è stata resa la sopra citata ordinanza), in esito ad un'ordinanza di difetto di competenza del TAR Toscana, è stato introdotto al TAR Lazio dalla signora Chiara Masci (assistita dall'avvocato Giovanni Pravisani e dall'avvocato Michele Pellegrini) avverso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed avverso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana **avverso i seguenti provvedimenti:**
 - comunicazione prot. n. AOODRTO/4994 del 7 aprile 2014 (successivamente ricevuta) a firma, per il Direttore Generale del M.I.U.R. Ufficio scolastico regionale toscano, Giovanna Boda, del Vice Direttore Generale Claudio Bacaloni con cui è stato decretato che *“la candidata Masci Chiara ... è esclusa dal suindicato concorso relativo alla scuola primaria per difetto di titolo di accesso ...”*;
 - ogni altro atto connesso, presupposto, antecedente e consequenziale, tra cui, segnatamente: 1) la comunicazione del 10 febbraio 2014, a firma del Vice Direttore Generale del M.I.U.R. Ufficio scolastico regionale toscano, avente ad oggetto “D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012- Concorso per esami e titoli per il reclutamento del personale docente – SCUOLA PRIMARIA – Pubblicazione graduatoria provvisoria generale di merito”; 2) la

nota (richiamata nel provvedimento di esclusione ora citato) del 14 novembre 2012 che – contraddicendo una nota del medesimo Ministero di solo un mese precedente – ha affermato la non equiparabilità del diploma conseguito dall'odierna ricorrente con un diploma magistrale ordinario; 3) l'eventuale graduatoria definitiva generale di merito (ove medio tempore intervenuta)

- con i successivi **motivi aggiunti** al ricorso r.g. 8814/2014 (del pari allegati al presente avviso) sono stati inoltre **impugnati i seguenti provvedimenti**:
 - il verbale del 26 agosto 2014 a firma del dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale Claudio Bacaloni con cui si attesta che *“Chiara Masci ... è collocata in graduatoria definitiva scuola primaria in posizione 165 ... inoltre che le viene accantonato un posto”* nella parte in cui non ha immesso in ruolo la signora Masci assegnandole un posto;
 - ogni altro atto connesso, presupposto, antecedente e consequenziale, tra cui, segnatamente *in parte qua*:
 - il provvedimento prot. n. AOODRTO 7704 dell'11 giugno 2014 a firma del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale, con cui è stata approvata la *“graduatoria generale definitiva di merito per la Scuola Primaria, formata secondo l'ordine del punteggio finale ...”* in cui la signora Masci risulta *“escluso – inserito con riserva in pendenza di ricorso giurisdizionale”*;
 - il Decreto n. 161 del 13 agosto 2014 recante *“rettifiche”* alla *“graduatoria definitiva di merito per la scuola primaria”* in cui la signora Masci risulta *“inserito ‘con riserva’ per ricorso giurisdizionale/ordinanza TAR”*;
 - l'avviso di convocazione del 22 agosto 2014, a firma del Vice Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale Claudio Bracaloni;
- rispetto al ricorso al TAR sopra indicato si indicano quali controinteressati i candidati al concorso per esami e titoli per il reclutamento del personale docente – scuola primaria indicati nell'allegata graduatoria stilata dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana ed in particolari i candidati da 1 a 292;
- oggetto del ricorso al TAR in esame è la legittimità dei provvedimenti sopra richiamati nella parte in cui hanno dapprima escluso e poi ammesso con riserva la ricorrente per essere la stessa in possesso di un Diploma di maturità ad indirizzo linguistico rilasciato ai sensi del D.M. 2 luglio 1990, presso l'Istituto Magistrale Statale Sperimentale Linguistico-Pedagogico “San Bellarmino” di Montepulciano e non di un diploma magistrale;
- nel ricorso, in estrema sintesi, è stata contestata l'irragionevolezza e l'illegittimità dei provvedimenti sopra citati, motivando che il diploma di maturità linguistica non priva il titolo di studio conferito dall'istituto magistrale della sua natura di diploma di maturità magistrale a pieno titolo, ma aggiunge qualcosa in più senza modificare la tipologia originaria;
- nel ricorso è stata altresì contestata la contraddittorietà dei provvedimenti impugnati con il bando con cui è stato indetto il concorso e con altri provvedimenti del Ministero che hanno equiparato il diploma di maturità ad

indirizzo linguistico conseguito presso un istituto magistrale al diploma di maturità magistrale ordinario;

- più in particolare i motivi fatti valere con il ricorso sono stati i seguenti:

- VIOLAZIONE DI LEGGE: ARTT. 278 E 279 DEL D.LGS. 16 APRILE 1994, N. 297 (ABROGATO DALL'ART. 17 DEL DPR 8 MARZO 1999, N. 275), ANCHE SOTTO IL PROFILO DELLA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'AFFIDAMENTO. VIOLAZIONE DI LEGGE: D.P.R. DEL 23 LUGLIO 1998 N. 323 E D.P.R. DEL 31 MAGGIO 1974 N. 419. VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS DI GARA: ART. 2, COMMA 2 LETT. A) DEL BANDO DI CONCORSO. Con il provvedimento prot. AOODRTO/4994, la ricorrente è stata esclusa dal concorso relativo alla scuola primaria in quanto il suo titolo di accesso sarebbe inidoneo perché “è un diploma linguistico e non di maturità magistrale” (doc. 1). In realtà, il provvedimento di esclusione impugnato è palesemente illegittimo in quanto, in primo luogo, risulta adottato in violazione degli artt. 278 e 279 del D.Lgs. n. 297/1994 (“applicabili, a prescindere dalla loro successiva abrogazione, al caso di specie”, così anche Cons. di Stato 3 dicembre 2009, n. 7550), con i quali si riconosce “piena validità agli studi compiuti dagli alunni delle classi o scuole interessate dalla sperimentazione di cui all’art. 278, secondo criteri di corrispondenza fissati nel decreto del Ministero della pubblica istruzione che autorizza la sperimentazione”. In sintesi, l’art. 279, vigente al momento in cui la ricorrente ha conseguito il diploma, equipara – ai fini dell’ammissione al concorso per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento – il diploma magistrale ordinario conseguito presso un Istituto Magistrale al diploma sperimentale ad indirizzo linguistico conseguito sempre presso un Istituto Magistrale. In piena applicazione della disposizione di legge appena richiamata, l’art. 2 comma 2 lett. a) del bando di concorso - che pure risulta violato dall’Amministrazione resistente - si limitava a richiedere “il possesso del titolo di studio comunque conseguito entro l’anno scolastico 2001 – 2002, ovvero al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale iniziati entro l’anno scolastico 1997 – 1998” I.2.- Al riguardo, si è più volte espresso anche il Consiglio di Stato, il quale ha ribadito l’equiparazione dei titoli di studio in commento evidenziando come “sarebbe errato ipotizzare che la frequentazione di un corso sperimentale non fosse equiparata, perché altrimenti la stessa istituzione del corso sarebbe stata priva di utilità e di significato”. Dunque, secondo il Consiglio di Stato “il diploma di maturità linguistica non priva il titolo di studio conferito dall’istituto magistrale della sua natura di diploma di maturità magistrale a pieno titolo, ma aggiunge qualcosa in più senza modificare la tipologia originaria” (così Cons. Stato 19 novembre 2002, n. 2172);
- II.- ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ TRA ATTI. - Come esposto in punto di fatto, il bando prevedeva all’art. 2, comma 2 lett. a), in tema di Requisiti di ammissione, che “Sono ammessi a partecipare ... per i posti della scuola primaria, i candidati in possesso del titolo di studio comunque conseguito entro l’anno scolastico 2001 – 2002, ovvero al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’Istituto magistrale, iniziati entro l’anno scolastico 1997 – 1998”. Conformemente all’univoca formulazione della disposizione appena richiamata, nell’ottobre 2012, il Ministero – in risposta ai chiarimenti relativi al bando di concorso – e quindi prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione ha emanato la nota prot. n. 2870 del 26 ottobre 2012, inoltrata ai Direttori generali degli Uffici scolastici regionali. In questa nota, il Capo del Dipartimento per l’istruzione ha correttamente chiarito che “il Consiglio di Stato, sezione VI giurisdizionale, con sentenza n. 2172/2002 ha ritenuto valido il titolo “maturità linguistica” per la partecipazione ai concorsi di scuola primaria precisando che “il diploma di maturità linguistica non priva il titolo di studio conferito dall’istituto magistrale della sua natura di diploma di maturità magistrale a pieno titolo, ma aggiunge qualche cosa di più senza modificarne la tipologia originaria. Tale assunto trova altresì conferma dalla formulazione del bando che prevede solamente di dichiarare il possesso del titolo di studio conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, ovvero al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’Istituto magistrale, senza ulteriore specificazione”. Con questa nota, dunque, il Ministero ha mostrato di ritenere valido il diploma sperimentale di indirizzo linguistico conseguito presso gli Istituti magistrali,

con ciò favorendo una più ampia partecipazione al concorso de quo. In presenza di una *lex specialis* di concorso univoca (cfr. l'art. 2 comma 2 ora citato) e di un chiarimento con il quale è stato esplicitamente ribadito che ai fini della partecipazione al concorso de quo il diploma ad "indirizzo linguistico" conseguito presso un istituto magistrale è, a tutti gli effetti, un diploma magistrale, il provvedimento di esclusione impugnato con il presente atto si appalesa *prima facie* illegittimo per contraddittorietà con questi atti. E' quindi evidente il vizio derivante dalla violazione della *lex specialis* e dall'eccesso di potere per contraddittorietà tra atti;

- III.- VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI GIUSTO PROCEDIMENTO E DEI PRINCIPI IN TEMA DI AFFIDAMENTO E DI CERTEZZA DEL DIRITTO. La ricorrente, per venti anni, ha potuto confidare che il diploma da lei conseguito presso l'istituto magistrale San Bellarmino fosse (come è) pienamente idoneo a consentirle la partecipazione al concorso oggetto del presente ricorso; come infatti evidenziato nel primo motivo di ricorso, l'art. 279 del d.lgs. 297/1994 ha sancito la completa equiparazione del diploma magistrale ad indirizzo linguistico con il diploma magistrale ordinario. Non solo, anche il Ministero odierno resistente ha tenuto una serie continuativa di comportamenti che hanno ingenerato nella signora Masci la (fondata) convinzione di aver pieno diritto di partecipare al concorso de quo: basti pensare che, a seguito della domanda di ammissione al concorso, la signora Masci è stata ammessa alla preselezione e quindi alla prova scritta ed infine alla prova orale. La signora Masci, pertanto, ha superato tre prove (a distanza di molti mesi l'una dall'altra) senza che nessuna contestazione fosse avanzata dal Miur sul diploma dalla stessa conseguito. E' pertanto evidente che l'inversione di rotta operata dal Ministero con il provvedimento di esclusione impugnato con il presente ricorso costituisce grave violazione dell'affidamento, così come chiarito – proprio con riferimento ad un provvedimento di esclusione dal medesimo concorso de quo - che “ non può non rilevarsi, innanzitutto, come la nota del Miur del 14.11.2012, su cui si fondano i provvedimenti di esclusione dei ricorrenti e la conseguente ammissione "con riserva" nelle successive graduatorie di merito, sia stata emessa successivamente alla scadenza dei termini di presentazione delle domande, in contraddizione con la precedente nota del 26.10.2012, che prevedeva esclusivamente l'obbligo dei candidati di dichiarare il possesso del titolo di studio conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 ovvero al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'Istituto Magistrale , "senza ulteriore specificazione". In tal modo, da un lato si è violato l'affidamento ingenerato nei candidati in possesso del titolo di maturità magistrale sperimentale con indirizzo linguistico circa la possibilità di partecipare al concorso; dall'altro, ritenendosi con la nota del 14.11.2012 solo i diplomi che contenessero la dicitura "maturità magistrale ad indirizzo linguistico ", l'amministrazione ha impedito "ex post" anche a chi fosse effettivamente in possesso di tale titolo, di farne specificazione nella domanda (TAR Lazio, 28 marzo 2014, n. 3463; negli stessi termini, TAR Lazio, 1 aprile 2014, n. 3564);
- IV.- ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO ED INGIUSTIZIA MANIFESTA. Un diploma ottenuto in un istituto magistrale ad indirizzo linguistico sperimentale è in tutto e per tutto equivalente ad un diploma magistrale ordinario. Anzi, semmai, come evidenziato dalle sentenze del Consiglio di Stato e dei TAR sopra richiamate, il diploma magistrale ad indirizzo linguistico ha solo una specializzazione in più e nulla in meno. Situazioni di fatto identiche devono avere identico trattamento normativo in applicazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione;
- V.- VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN TEMA DI PROCEDURE CONCORSUALI E DEI PRINCIPI DI ECONOMICITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. L'esclusione della ricorrente è inoltre illegittima perché la stessa costituisce esito (come visto del tutto erroneo) di una valutazione (quella dei requisiti di ammissione al concorso) che avrebbe dovuto essere disposta prima che si svolgessero le tre prove previste dal concorso (preselezione, prova scritta e prova orale) tutte peraltro superate dalla scrivente;
- VI.- CONTRADDITTORIETÀ TRA ATTI. I provvedimenti impugnati, inoltre, ed in particolare il verbale del 26 agosto 2014, sono altresì viziati in quanto risultano tra loro in palese contraddizione e perché hanno violato il legittimo affidamento. La ricorrente, infatti, in forza del Decreto n. 161 del 13 agosto 2014 recante “rettifiche”

alla graduatoria definitiva di merito per la scuola primaria, è risultata inserita nella graduatoria medesima con la posizione n. 166, avendo superato positivamente tutte le prove selettive. In esito a questo decreto ed alla graduatoria definitiva ad esso allegata, la ricorrente avrebbe quindi dovuto essere immessa in ruolo, quantomeno con riserva. In esecuzione del decreto del 13 agosto ora citato – con l'avviso del 22.8.2014 - tutti i candidati considerati vincitori di concorso sono stati convocati dall'Ufficio Scolastico Regionale per il giorno 26 agosto 2014 per scegliere la provincia ai fini della successiva immissione in ruolo. Così, anche la ricorrente, che aveva ricevuto a mezzo mail detta convocazione, in data 26 agosto 2014, si è recata a Firenze presso l'Ufficio per vedersi nominare in ruolo su “posto comune”: l'avviso ora citato era infatti chiaro nello stabilire che le assunzioni avrebbero riguardato anche i soggetti inseriti con riserva in graduatoria. Tuttavia, nel corso dell'incontro ora citato, la ricorrente, ha appreso con stupore, che non sarebbe stata immessa in ruolo, e che non avrebbe potuto scegliere la Provincia, in quanto ai candidati ammessi con riserva – come l'esponente – sarebbero solo stati riservati dei posti, temporaneamente non assegnati;

- sono allegate al presente avviso l'ordinanza del TAR Lazio n. 11662/2014, copia integrale del ricorso e dei motivi aggiunti al medesimo presentati al TAR Lazio – Roma dalla ricorrente, nonché l'elenco completo dei controinteressati (e quindi dei candidati collocati ai posti da 1 a 292 della graduatoria sopra citata).

Roma, 1 dicembre 2014.